

COMUNE DI NICHELINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale: n. 4 Data: 16.07.2026	OGGETTO: Parere su modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)
---	--

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 08:00, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito in remoto alla presenza di:

dott. Maurizio Delfino (Presidente)

dott.ssa Margherita Argentero (Componente)

dott. Massimo Berta (Componente)

La presente relazione è resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione consiliare n. 61 avente ad oggetto la modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

L'Organo di revisione:

- ✓ visto l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, D.Lgs. 267/2000, in base al quale l'Organo di revisione esprime parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- ✓ visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013, recante la disciplina della TARI;
- ✓ visto l'art. 1, comma 660, L. 147/2013, che consente al Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge, con copertura a carico della fiscalità generale;
- ✓ visto l'art. 1, comma 682, L. 147/2013, che attribuisce al Comune il potere regolamentare in materia di TARI;

- ✓ visto l'art. 52 D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare generale degli enti locali in campo tributario;
- ✓ vista la regolazione ARERA in materia di metodo tariffario rifiuti, ivi compreso il sistema MTR-3 applicabile al periodo regolatorio vigente 2026-2029;
- ✓ visto il vigente Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 09.05.2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 23.04.2024;
- ✓ vista la proposta di deliberazione consiliare n. 61 del 10.07.2026• visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
- ✓ visto il bilancio di previsione 2026-2028 e il DUP vigente.

Documentazione esaminata

Ai fini del presente parere, l'Organo di revisione ha esaminato la seguente documentazione:

- proposta di deliberazione consiliare;
- testo coordinato del vigente Regolamento comunale TARI, con evidenza delle modifiche introdotte, in particolare agli artt. 6 e 14;
- allegato recante il raffronto tra la versione precedente e la versione aggiornata delle disposizioni regolamentari oggetto di modifica;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile

Modifiche regolamentari oggetto di esame

Con riferimento al testo coordinato del regolamento e all'allegato comparativo esaminati, l'Organo di revisione prende atto che la proposta di deliberazione interviene in particolare sugli artt. 6 e 14 del regolamento comunale TARI.

Utenze domestiche - modifica dell'art. 6 del regolamento

- viene riformulato il comma 3, prevedendo che, a seguito di dichiarazione degli interessati corredata da idonea documentazione probatoria, possano essere esclusi dal computo del tributo determinati componenti del nucleo familiare già individuati dal regolamento;

- la nuova formulazione non limita più l'esclusione alla sola parte variabile del tributo, ma la riferisce al computo del tributo, ferma restando la verifica dei presupposti dichiarati;
- viene riformulato il comma 4, prevedendo che, a seguito di dichiarazione degli interessati corredata da idonea documentazione, siano aggiunti al computo del tributo i soggetti non residenti anagraficamente nell'immobile che vi dimorano per un periodo superiore a sei mesi consecutivi;
- per le utenze domestiche riferite a nuclei non residenti il regolamento conferma l'applicazione del medesimo criterio delle utenze residenti e, in mancanza di diversa indicazione, assume convenzionalmente un nucleo di 3 componenti, salva la possibilità di accertamento;
- restano ferme le disposizioni sul calcolo della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

Agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo - modifica dell'art. 14 del regolamento

- viene confermata la facoltà del Comune di riconoscere, in caso di calamità naturali, ulteriori riduzioni, contributi ed esenzioni con copertura a carico della fiscalità generale;
- viene introdotta una disciplina espressa del Bonus sociale rifiuti in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, in conformità alla normativa statale e alla regolazione ARERA;
- il Bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente agli aventi diritto, sulla base dell'ISEE e dei flussi informativi resi disponibili dai sistemi nazionali competenti, senza necessità di presentazione di apposita istanza;
- l'agevolazione è applicata a una sola utenza domestica per nucleo familiare, secondo la misura e le modalità stabilite dalla disciplina vigente;
- è previsto un rinvio alle disposizioni normative e regolatorie tempo per tempo vigenti in materia;
- resta ferma la possibilità di riconoscere ulteriori sgravi o esenzioni per disagio socioeconomico, con obbligo di trasmissione al soggetto gestore dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione.

Ambito del parere

Il presente parere è reso limitatamente alle modifiche regolamentari che producono effetti sul bilancio comunale, e in particolare sulle disposizioni concernenti:

- la riformulazione dell'art. 6 del regolamento, con ridefinizione delle modalità di esclusione dal computo del tributo di specifici componenti del nucleo familiare e con previsione dell'inclusione dei soggetti non residenti dimoranti nell'immobile per oltre sei mesi consecutivi;
- la disciplina delle utenze domestiche non residenti, per le quali viene confermato il criterio convenzionale di 3 componenti in mancanza di diversa dichiarazione, salva la possibilità di accertamento;
- la nuova formulazione dell'art. 14 del regolamento, che recepisce il Bonus sociale rifiuti con riconoscimento automatico agli aventi diritto e conferma la possibilità di ulteriori sgravi o esenzioni per disagio socioeconomico, nonché i relativi adempimenti informativi verso il soggetto gestore.

Restano estranee al presente parere, se non per i riflessi economico-finanziari indiretti, le modifiche meramente procedurali, organizzative o dichiarative prive di impatto apprezzabile sul bilancio dell'Ente.

Verifiche svolte

L'Organo di revisione, con specifico riguardo alle sole norme regolamentari aventi rilevanza finanziaria, ha verificato quanto segue.

Competenza dell'organo consiliare e base normativa

È stata verificata la riconducibilità delle modifiche regolamentari alla competenza del Consiglio comunale e alla potestà regolamentare attribuita al Comune dalla disciplina dei tributi locali, con particolare riguardo all'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 682, L. 147/2013.

Coerenza con la disciplina legislativa della TARI

È stata verificata la coerenza delle variazioni proposte con la disciplina primaria della TARI con riferimento alle ulteriori agevolazioni rimesse alla discrezionalità del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013.

Attendibilità delle condizioni applicative

È stata verificata la chiarezza delle condizioni regolamentari per l'accesso ai benefici, con particolare riguardo:

- ai requisiti dichiarativi e documentali previsti dall'art. 6 per l'esclusione dal computo del tributo di specifici componenti del nucleo familiare e per l'inclusione dei soggetti non residenti dimoranti nell'immobile per oltre sei mesi consecutivi;
- alle modalità di applicazione del Bonus sociale rifiuti, al riconoscimento automatico del beneficio e agli ulteriori interventi per disagio socioeconomico di cui all'art. 14;
- alla necessità di assicurare adeguata tracciabilità dei benefici riconosciuti e dei relativi effetti finanziari sul bilancio comunale.

Attendibilità delle condizioni applicative

È stata verificata la chiarezza delle condizioni regolamentari per l'accesso ai benefici, con particolare riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi che ampliano la platea dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie oltre all'introduzione del bonus sociale già applicato.

Considerato

L'Organo di revisione dà atto che:

- le modifiche regolamentari oggetto di esame riguardano disposizioni suscettibili di incidere sul gettito TARI o sulla necessità di copertura mediante risorse del bilancio comunale;
- il parere ex art. 239 D.Lgs. 267/2000 si giustifica, in questo ambito, non tanto per ogni aspetto meramente amministrativo del regolamento, quanto per la diretta interferenza delle variazioni proposte con la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente;

- la legittimità sostanziale delle scelte regolamentari resta affidata alla conformità alla normativa primaria e alla motivazione dell'Ente, mentre il presente esame si concentra sui profili di competenza dell'Organo di revisione sotto il versante economico-finanziario.

Considerato

L'Organo di revisione dà atto che:

- le modifiche regolamentari oggetto di esame riguardano disposizioni suscettibili di incidere sul gettito TARI o sulla necessità di copertura mediante risorse del bilancio comunale;
- la riformulazione dell'art. 6 del regolamento incide sui criteri di determinazione della platea degli occupanti rilevanti ai fini della tariffa per le utenze domestiche, sia mediante la disciplina delle esclusioni dal computo del tributo su dichiarazione documentata, sia mediante l'inclusione dei soggetti non residenti dimoranti nell'immobile per oltre sei mesi consecutivi;
- la nuova disciplina dell'art. 14 del regolamento introduce il Bonus sociale rifiuti, riconosciuto automaticamente agli aventi diritto secondo la disciplina vigente, conferma la possibilità di ulteriori sgravi o esenzioni in caso di disagio socioeconomico e prevede uno specifico flusso informativo verso il soggetto gestore;
- il parere ex art. 239 D.Lgs. 267/2000 si giustifica, in questo ambito, non tanto per ogni aspetto meramente amministrativo del regolamento, quanto per la diretta interferenza delle variazioni proposte con la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente;
- la legittimità sostanziale delle scelte regolamentari resta affidata alla conformità alla normativa primaria e alla motivazione dell'Ente, mentre il presente esame si concentra sui profili di competenza dell'Organo di revisione sotto il versante economico-finanziario.

Parere

In relazione alle proprie competenze, l'Organo di revisione esprime:

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 61 del 10.07.2026 avente ad oggetto "Modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)", limitatamente

alle disposizioni con impatto sul bilancio comunale e, in particolare, alle modifiche degli artt. 6 e 14 del vigente regolamento, come puntualmente riportate nel presente parere, in quanto:

- risultano coerenti con la disciplina normativa di riferimento;
- individuano con sufficiente determinatezza i presupposti applicativi dei benefici e delle esclusioni considerate;
- non pregiudicano, nei termini rappresentati dagli uffici e stante il visto contabile del Servizio finanziario, gli equilibri finanziari dell'Ente.

In conclusione, la proposta è da ritenersi regolare sotto il profilo contabile e coerente con il quadro normativo vigente, fermo restando che **le agevolazioni introdotte richiedono un costante monitoraggio dei relativi effetti sul bilancio dell'Ente**. Si raccomanda, tuttavia, al Comune di Nichelino di predisporre quanto prima **un'analitica relazione sull'impatto finanziario delle modifiche introdotte, da trasmettere all'Organo di revisione**.

La seduta si è conclusa alle ore 9,30.

Nichelino, 16.07.2026

L'organo di revisione economico-finanziaria

Maurizio Delfino



Margherita Argentero



Massimo Berta

